



Esame abbinato:

- Proposta di legge n. 85/9 d’iniziativa del Consigliere Caputo recante: “Modifica alla legge regionale n. 8 del 5 aprile 2008 (Riordino dell’organizzazione turistica regionale)”
- Proposta di legge n. 123/9^ d’iniziativa del Consigliere Orsomarso, recante: “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 8/2008 (Riordino dell’organizzazione turistica regionale)”
- Proposta di legge n. 229/9^ d’iniziativa del Consigliere Caputo recante: “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 aprile 2008, n. 8 (Riordino dell’organizzazione turistica regionale)”
- Proposta di legge n. 251/9^ d’iniziativa del Consigliere Nicolò recante: “Modifica alla legge regionale 5 aprile 2008, n. 8 – Sistemi premiali in favore delle imprese”
- Proposta di legge n. 264/9^ d’iniziativa del Consigliere Tripodi recante: “Modifica comma 1, articolo 29 della legge regionale 5 aprile 2008, n. 8 (Riordino dell’organizzazione turistica regionale)”

**“Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 aprile 2008, n. 8  
(Riordino dell’organizzazione turistica regionale),”**

**TESTO UNIFICATO**

**Testo licenziato dalla Seconda Commissione**

16 novembre 2011

## **Relazione illustrativa al Testo unificato**

Il presente testo unificato scaturisce da un esame abbinato inerente cinque proposte di legge di modifica della legge regionale 8/2008 che disciplina l'organizzazione turistica regionale.

Le disposizioni normative ivi inserite sono il frutto di un approfondito esame da parte della Commissione che, nel merito, ha tenuto conto delle osservazioni del Dipartimento e dei pareri pervenuti dagli uffici legislativi di Giunta e Consiglio.

Le modifiche introdotte riguardano:

- l'inserimento tra i principi e le finalità della legge regionale che disciplina il turismo calabrese della previsione di sistemi premiali in favore di iniziative imprenditoriali finalizzate allo sviluppo dell'offerta turistica calabrese.
- L'integrazione della segnaletica turistico.culturale regionale con il marchio turistico Calabria e le informazioni anche in lingua inglese.
- La rimozione del requisito della residenza da quelli richiesti per la partecipazione all'esame di Direttore tecnico d'Agenzia, garantendo in tal modo il rispetto del principio di libertà di stabilimento dei prestatori e di quello di libera circolazione dei servizi, di cui all'art. 1 della Direttiva 2006/123/CE, recepita dall'ordinamento nazionale con D.Lgs 59/2010.

## **Art. 1**

(Modifiche all'art. 1 della l.r. 8/2008)

1. All'articolo 1 della legge regionale 5 aprile 2008, n. 8 (Riordino dell'organizzazione turistica regionale), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) Alla lettera i) del comma 2 dopo le parole "al turismo" è aggiunto il seguente periodo "nonché mediante le previsione di sistemi premiali in favore di iniziative imprenditoriali finalizzate allo sviluppo dell'offerta turistica della Regione Calabria";
- b) Dopo la lettera i) del comma 2 è aggiunta la seguente lettera:  
"i bis) la necessità della rivisitazione coordinata, nei contenuti, nel format e nell'immagine, della segnaletica turistico-culturale regionale, attraverso l'inserimento obbligatorio del marchio turistico unico della Regione Calabria, nonché delle informazioni, anche in lingua inglese.

## **Art. 2**

(Modifiche al comma 1 dell'art. 29 della l.r. 8/2008)

1. Al comma 1 dell'articolo 29 della l.r.8/2008, le parole "La domanda di partecipazione deve essere presentata alla Provincia alla quale appartiene il comune di residenza" sono sostituite dalle seguenti parole: "La domanda di partecipazione è presentata alle Province senza alcun obbligo di residenza nel territorio regionale".

## **Art. 3**

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.